

No. 53689*

**Mexico
and
Italy**

Treaty on judicial assistance in criminal matters between the United Mexican States and the Government of the Italian Republic. Rome, 28 July 2011

Entry into force: *5 September 2015, in accordance with article 25*

Authentic texts: *Italian and Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 18 May 2016*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Mexique
et
Italie**

Traité d'assistance juridique en matière pénale entre les États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République italienne. Rome, 28 juillet 2011

Entrée en vigueur : *5 septembre 2015, conformément à l'article 25*

Textes authentiques : *italien et espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Mexique, 18 mai 2016*

**Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN]

**TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE
TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Il Governo degli Stati Uniti Messicani e il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti denominati "Parti Contraenti";

DESIDERANDO migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

INTERESSATI ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformità con i principi del diritto internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito dell'Assistenza Giudiziaria

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformità con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali.

2. Tale assistenza comprende, in particolare:

- a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
- b) l'acquisizione di atti e documenti o, se così richiesto, l'informazione sul loro contenuto;
- c) l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;
- d) l'effettuazione di perizie;

- e) le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
- f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
- g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinché compaiano volontariamente dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformità con le finalità di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive.

4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorità competente dello Stato Richiedente, che comunicherà i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.

5. Il presente Trattato non autorizza le Autorità competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorità dello Stato Richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale.

ARTICOLO 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dalla legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata nei seguenti casi:
 - a) quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;
 - b) quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
 - c) quando il reato per il quale si procede è considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
 - e) se nei confronti della persona contro cui si procede è già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;

- f) se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
- g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato.

2. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio.

4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

5. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 4

Esecuzione della Domanda di Assistenza Giudiziaria

1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato.

2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi.